

Novità e modifiche al procedimento per la denuncia di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici, installazioni di protezione contro le scariche atmosferiche e impianti in luoghi con pericolo di esplosione DPR 462/01 del 22/10/2001.

1. C'era una volta

Prima del 23 gennaio 2002, giorno di entrata in vigore del DPR 462/01, la messa in esercizio degli impianti era effettuata tramite una verifica iniziale a carico del datore di lavoro.

Successivamente, il datore di lavoro doveva inviare, entro trenta giorni dalla messa in esercizio, la domanda di omologazione degli impianti unitamente a:

- Il modello A all'ISPESL per i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- Il modello B all'ISPESL per gli impianti di messa a terra;
- Il modello C all'ASL/ARPA per gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.

Una volta espletata la formalità dell'invio dei modelli, il datore di lavoro poteva mettere in servizio gli impianti, senza attendere l'omologazione da parte dell'ISPESL (terra e scariche atmosferiche) o dell'ASL/ARPA (esplosione). Il datore di lavoro non aveva alcuna responsabilità se l'omologazione avveniva a distanza di molti anni o non avveniva affatto a causa di carenza di personale da parte degli enti preposti ai controlli.

Una volta effettuata l'omologazione, erano previste verifiche periodiche biennali, che venivano effettuate dall'ASL/ARPA per tutti e tre i tipi di impianto.

2. Cosa c'è ora

Il DPR 462/2001 abroga gli art. 40 e 328 del DPR 547/55 e gli art. 2, 3 e 4 del DM 12/9/59 "Attribuzioni dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro" e i modelli A, B e C allegati allo stesso DM e definisce nuove modalità di denuncia, di omologazione e di verifica degli impianti di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.

In sintesi le maggiori novità che vedremo sono state introdotte dal decreto, si possono elencare in:

- Maggiori responsabilità per l'installatore
- Maggiori obblighi da parte del datore di lavoro
- Maggiori garanzie del rispetto delle verifiche
- Introduzione di Organismi abilitati all'effettuazione delle verifiche (analogamente a quanto già introdotto in materia di ascensori e montacarichi).

3. Ambito di applicazione del DPR 462/2001

Il decreto si riferisce solo ed esclusivamente agli impianti realizzati nei luoghi di lavoro intendendo con questi i luoghi in cui si è in presenza di un lavoratore subordinato dove (art. 3 del DPR 547/55) . . ."per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione".

Quindi sono inclusi anche i luoghi in cui sono presenti solo stagisti o praticanti.

Fra le attività comprese dal decreto entrano anche quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e da altri Enti pubblici, quindi impianti sportivi, illuminazione pubblica, etc. Sempre l'art. 3 del DPR 547/55 precisa che "sono equiparati ai lavoratori subordinati:

- a) i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi;
- b) gli allievi degli istituti di istruzione e di laboratori-scuola nei quali si faccia uso di macchine, attrezzature, utensili ed apparecchi in genere."

4. Procedure per gli impianti elettrici di messa a terra e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche

Chi e cosa deve fare e in che ordine:

1. L'installatore realizza l'impianto.
2. Una volta realizzato l'impianto, l'installatore esegue le verifiche previste dalle norme e dalle disposizioni di legge sull'impianto stesso.
3. L'installatore rilascia al datore di lavoro, la dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 9 della legge 46/90 e compilata in base al modello previsto dal DM 20/2/92. La dichiarazione viene sottoscritta dall'installatore, è datata e riporta la descrizione dell'impianto e i riferimenti normativi, oltre che l'indirizzo dell'immobile presso cui è installato l'impianto.
4. Solo dopo il ricevimento della dichiarazione di conformità (atto che, di fatto fornisce l'omologazione degli impianti) il datore di lavoro può mettere in esercizio l'impianto, cioè iniziare l'attività lavorativa.
5. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto il datore di lavoro invia una copia della dichiarazione di conformità all'ISPESL e una copia all'ASL/ARPA territorialmente competenti. Nei comuni in cui sia stato attivato lo Sportello Unico per le attività produttive, le due copie vanno inviate ad esso, che provvederà all'inoltro ai soggetti precedenti (ISPESL e ASL/ARPA). Non è necessario inviare, insieme alla dichiarazione di conformità, anche gli allegati obbligatori e facoltativi previsti dal DM 20/02/92. Questi allegati, conservati presso il luogo dell'impianto, devono essere resi disponibili in occasione delle visite periodiche del verificatore. Il datore di lavoro, pertanto, invia insieme alla dichiarazione (senza allegati, come detto) un modulo di trasmissione della dichiarazione in cui si descrive localizzazione, tipologia e dimensioni dell'impianto.
6. L'ISPESL rilascia un attestato di avvenuta ricezione della dichiarazione di conformità, trasmessa dal datore di lavoro o dallo sportello unico, al fine di documentare l'adempimento dell'obbligo.
7. Anche l'ASL/ARPA deve rilasciare un attestato di avvenuta ricezione della dichiarazione di conformità, trasmessa dal datore di lavoro o dallo sportello unico, al fine di documentare l'adempimento dell'obbligo.
8. La descrizione sommaria dell'impianto, fatta con il modulo di trasmissione della dichiarazione di conformità, serve all'ISPESL per effettuare delle verifiche a campione sulla conformità degli impianti alla normativa vigente, inserite in una programmazione concordata con la regione. Le risultanze di tali verifiche vengono inviate dall'ISPESL all'ASL/ARPA di competenza territoriale. Queste verifiche sono a carico del datore di lavoro.
9. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolare manutenzione degli impianti.
10. Il datore di lavoro è tenuto a far sottoporre gli impianti a verifica periodica. La richiesta di verifica, tramite un apposito modulo, può essere fatta all'ASL/ARPA oppure ad organismi individuati dal Ministero delle attività produttive. Questi organismi, vengono individuati anche attraverso la conoscenza della norma UNI CEI 45004 "Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione", oltre alla conoscenza delle norme CEI dei comitati 11 "Impianti elettrici ad alta tensione e di distribuzione di bassa tensione", 31 "Materiali antideflagranti", 64 "Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione", 81 "Protezione contro i fulmini". Anche queste verifiche sono a carico del datore di lavoro. La richiesta di verifica deve essere:
 - biennale: per gli impianti installati nei cantieri, nei locali ad uso medico, negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio.
 - quinquennale: per gli impianti installati in tutti gli altri ambienti.
11. Una volta eseguita la verifica, chi l'ha eseguita (ASL/ARPA od organismo abilitato) rilascia un verbale al datore di lavoro, il quale lo deve conservare in caso di controllo degli organi di vigilanza e

per le successive verifiche.

12. Il datore di lavoro, in caso di cessazione, modifica sostanziale o trasferimento/spostamento degli impianti, comunica immediatamente la modifica all'ISPESL e all'ASL/ARPA. La modifica sostanziale oltre la quale occorre effettuare la comunicazione si può ritenere essere quella che comporta l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità di cui all'art. 9 delle legge 46/90.

13. L'ASL/ARPA od organismo abilitato effettua una verifica straordinaria dell'impianto in caso di:

- esito negativo della verifica periodica; si possono verificare due casi:
 - violazione di norme di legge penalmente sanzionate (ad es. DPR 547/55 Titolo VII, Dlgs 626/94); in questo caso il verificatore, se ha la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG), provvederà ad attivare le procedure sanzionatorie previste dal Dlgs 758/94, mentre se ha la qualifica di Pubblico Ufficiale (PU) provvederà ad avvertire i soggetti competenti;
 - violazioni riferite alle norme di buona tecnica (particolarmente alle norme CEI); in questo caso il verificatore segnalerà nel verbale di verifica le motivazioni dell'esito negativo del verbale con riferimento alle specifiche norme applicabili.
- modifica sostanziale dell'impianto: è compito del datore di lavoro individuarla. In ogni caso si può far riferimento alla circolare ISPESL 24/10/1994, n. 12988 dove si intendono per modifiche sostanziali degli impianti elettrici di messa a terra "quelle modifiche che in qualche modo coinvolgono l'impianto totalmente o nel punto di consegna. Sono esempi di modifica sostanziale:
 - le variazioni della categoria dell'impianto o della tensione di alimentazione (es. da 400 V a 600 V);
 - un aumento di potenza che comporti una modifica preponderante del quadro generale o della cabina di trasformazione;
 - una modifica del sistema elettrico o del sistema di protezione contro i contatti indiretti, se tale modifica interessa tutto l'impianto;
 - negli impianti di II categoria l'aumento del numero delle cabine di trasformazione o variazioni sostanziali all'interno di esse;
 - cambio di destinazione dell'utenza, con diversa applicazione normativa (es. magazzino di vendita trasformato in laboratorio ad uso medico).

Non sono perciò, ad esempio, da considerarsi trasformazioni sostanziali, le modifiche dei quadri elettrici secondari e nei circuiti terminali, l'aumento della potenza contrattuale o il cambio di ragione sociale se ciò non comporta modifiche sull'impianto elettrico".

Per gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, sono invece esempi di modifiche sostanziali:

- una nuova classificazione della struttura o una modifica del numero di eventi limite;
- una variazione della categoria dell'impianto.
 - richiesta del datore di lavoro; in questo caso il datore di lavoro dovrà indicare le motivazioni della richiesta di verifica straordinaria

Anche le verifiche straordinarie sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro (anche se l'art. 7 del DPR 462/2001 non lo specifica chiaramente). Al termine della verifica, il tecnico redige il verbale di verifica, precisando la natura straordinaria della verifica, l'esito finale della stessa e ne rilascia una copia al datore di lavoro.

14. L'effettuazione delle verifiche straordinarie non modifica la data di scadenza delle verifiche periodiche, che rimangono riferite alla data della prima dichiarazione di conformità dell'impianto.

5. Procedure per gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione

Chi e cosa deve fare e in che ordine:

1. L'installatore realizza l'impianto.
2. Una volta realizzato l'impianto, l'installatore esegue le verifiche previste dalle norme e dalle disposizioni di legge sull'impianto stesso.
3. L'installatore rilascia al datore di lavoro, la dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 9 della legge 46/90 e compilata in base al modello previsto dal DM 20/2/92. La dichiarazione viene sottoscritta dall'installatore, è datata e riporta la descrizione dell'impianto e i riferimenti normativi, oltre che l'indirizzo dell'immobile presso cui è installato l'impianto.
4. Solo dopo il ricevimento della dichiarazione di conformità, il datore di lavoro può mettere in esercizio l'impianto, cioè iniziare l'attività lavorativa (in questo caso, al momento attuale l'impianto non è ancora omologato).
5. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto il datore di lavoro invia una copia della dichiarazione di conformità all'ASL/ARPA territorialmente competenti. Nei comuni in cui sia stato attivato lo Sportello Unico per le attività produttive, la copia va inviata ad esso, che provvederà all'inoltro al soggetto precedente (ASL/RPA). In questo caso, poiché l'omologazione dell'impianto è subordinato alla prima verifica dell'ASL/ARPA, è meglio inviare, insieme alla dichiarazione di conformità, anche gli allegati obbligatori e facoltativi previsti dal DM 20/02/92, cioè eventuale progetto, relazione con tipologie dei materiali utilizzati, schemi, riferimenti a dichiarazioni di conformità precedenti, copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali. Il datore di lavoro, pertanto, invia insieme alla dichiarazione ed agli allegati, un modulo di trasmissione della dichiarazione in cui si descrive localizzazione, tipologia e dimensioni dell'impianto.
6. L'ASL/ARPA rilascia un attestato di avvenuta ricezione della dichiarazione di conformità, trasmessa dal datore di lavoro o dallo sportello unico, al fine di documentare l'adempimento dell'obbligo.
7. L'ASL/ARPA, entro due anni, effettua la prima verifica sull'impianto, che ha valore di omologazione. Ricordiamo che l'omologazione è l'atto amministrativo che attesta la conformità dell'impianto considerato alla regola d'arte e alle leggi vigenti in materia.
8. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolare manutenzione degli impianti.
9. Il datore di lavoro è tenuto a far sottoporre gli impianti a verifica periodica. La richiesta di verifica, tramite un apposito modulo può essere fatta all'ASL/ARPA oppure ad organismi individuati dal Ministero delle attività produttive. Questi organismi vengono individuati anche attraverso la conoscenza della norma UNI CEI 45004 "Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione", oltre alla conoscenza delle norme CEI dei comitati 11 "Impianti elettrici ad alta tensione e di distribuzione di bassa tensione", 31 "Materiali antideflagranti", 64 "Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione", 81 "Protezione contro i fulmini". Queste verifiche sono a carico del datore di lavoro. La richiesta di verifica deve essere:

- biennale in tutti i casi
10. Una volta eseguita la verifica, chi l'ha eseguita (ASL/ARPA od organismo abilitato) rilascia un verbale al datore di lavoro, il quale lo deve conservare in caso di controllo degli organi di vigilanza e per le successive verifiche.
11. Il datore di lavoro, in caso di cessazione, modifica sostanziale o trasferimento/spostamento degli impianti, comunica immediatamente la modifica all'ASL/ARPA. La modifica sostanziale oltre la quale occorre effettuare la comunicazione si può ritenere essere quella che comporta l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità di cui all'art. 9 della legge 46/90.
12. L'ASL/ARPA od organismo abilitato effettua una verifica straordinaria dell'impianto in caso di:

- esito negativo della verifica periodica; si possono verificare due casi:
 - violazione di norme di legge penalmente sanzionate (ad es. OPR 547/55 Titolo VII, Dlgs 626/94); in questo caso il verificatore, se ha la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG), provvederà ad attivare le procedure sanzionatorie previste dall'art. 89 del Dlgs 626/94, mentre se ha la qualifica di Pubblico Ufficiale (PU) provvederà ad avvertire i soggetti competenti;
 - violazioni riferite alle norme di buona tecnica (particolarmente alle norme CEI); in questo caso il verificatore segnalerà nel verbale di verifica le motivazioni dell'esito negativo del verbale con riferimento alle specifiche norme applicabili.
- modifica sostanziale dell'impianto: è compito del datore di lavoro individuarla. In ogni caso si può far riferimento ad un chiarimento del Ministero delle Attività Produttive, il quale afferma che occorre l'omologazione dopo la messa in esercizio degli impianti installati in luoghi con pericolo di esplosione nei casi di nuovo impianto, di trasformazione e di ampliamento (come da legge 46/90). Ne risulta che la modifica sostanziale, che necessita di verifica straordinaria, ma non di omologazione, si identifica con la "manutenzione straordinaria" (come da legge 46/90)
- richiesta del datore di lavoro: in questo caso il datore di lavoro dovrà indicare le motivazioni della richiesta di verifica straordinaria.

Anche le verifiche straordinarie sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro (anche se l'art. 7 del DPR 462/2001 non lo specifica chiaramente). Al termine della verifica, il tecnico redige il verbale di verifica, precisando la natura straordinaria della verifica, l'esito finale della stessa e ne rilascia una copia al datore di lavoro.

13. L'effettuazione delle verifiche straordinarie non modifica la data di scadenza delle verifiche periodiche, che rimangono riferite alla data della prima dichiarazione di conformità dell'impianto.

6. Disposizioni transitorie: cosa succede in caso di impianti preesistenti

Si possono analizzare diversi casi che si possono verificare:

a) Impianti già denunciati prima del 23/01/2002 e sottoposti in passato, ad omologazione o verifica

1. Il datore di lavoro confronta la data dell'ultima verifica dell'impianto, con la scadenza prevista dal DPR 462/01.
2. Se i due anni (impianti verificati dopo il 23/01/00) o cinque anni (impianti verificati dopo il 23/01/97), a seconda dei casi, non sono stati superati, ovviamente si attende fino alla scadenza, e poi si chiede la verifica.
3. Se i due anni (impianti verificati prima del 23/01/00) o cinque anni (impianti verificati prima del 23/01/97) sono invece già trascorsi, il datore di lavoro deve chiedere subito la verifica periodica all'ASL/ARPA od organismo abilitato.

b) Impianti già denunciati, ma non ancora sottoposti a verifica e quindi in attesa di prima verifica

1. Il datore di lavoro confronta la data della denuncia dell'impianto effettuata con i modelli A, B o C, con la data di entrata in vigore della legge (23/01/2002).
2. Per gli impianti che prevedono verifica quinquennale, se la data della denuncia è antecedente al 23/01/1997, il datore di lavoro deve presentare subito richiesta di verifica all'ASL/ARPA od organismo abilitato.
3. Per gli impianti che prevedono verifica biennale, se la data della denuncia è antecedente al 23/01/2000, il datore di lavoro deve presentare richiesta di verifica all'ASL/ARPA od organismo abilitato.
4. Nel caso in cui il biennio o il quinquennio non sia ancora compiuti, si attende la scadenza e si invia la richiesta di verifica.

c) Impianti mai denunciati e realizzati dopo l'entrata in vigore della legge 46/90 (13 marzo 1990)

1. Se il datore di lavoro ha la dichiarazione di conformità, la invia all'ISPESL e/o all'ASL/ARPA, per la denuncia dell'impianto, seguendo quindi una procedura simile a quella prevista per i nuovi impianti. Ci si deve aspettare una sanzione pecuniaria per inadempienza degli obblighi previsti dagli art. 40, 328 e 336 del DPR 547/55 (omessa denuncia)
2. Se il datore di lavoro non ha la dichiarazione di conformità, occorre affidare ad un'impresa installatrice interventi di ristrutturazione/adequamento degli impianti, facendosi rilasciare poi una dichiarazione di conformità da inviare all'ISPESL e/o all'ASL/ARPA, per la denuncia dell'impianto. Ovviamente è possibile una sanzione pecuniaria per doppia inadempienza.

d) Impianti mai denunciati e realizzati prima dell'entrata in vigore della legge 46/90 (13 marzo 1990)

1. Se l'impianto non è stato oggetto di ristrutturazioni, non è in possesso della dichiarazione di conformità (ed è normale che sia così).
2. Il datore di lavoro fa accertare da un professionista abilitato iscritto all'Albo, la rispondenza dell'impianto ai requisiti essenziali di sicurezza previsti.
3. Se l'impianto è conforme alla regola d'arte, il datore di lavoro invia, al posto della dichiarazione di conformità, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (atto notorio) in analogia con quanto previsto dall'art. 6 del DPR 392/94, insieme alla relazione di verifica tecnica degli impianti, effettuata dal professionista. Inoltre è necessario predisporre la documentazione aggiornata dell'impianto, che risulta indispensabile per l'esecuzione delle verifiche periodiche e per l'esercizio dell'impianto.

4. Se l'impianto non risulta conforme alla regola d'arte, il datore di lavoro incarica un'impresa installatrice di eseguire lavori di adeguamento/completamento/ristrutturazione dell'impianto. Dopo di che invia la dichiarazione di conformità dell'intero impianto (non soltanto dei lavori di ristrutturazione) all'ISPESL e/o all'ASL/ARPA
5. Ci si deve aspettare una sanzione per omessa denuncia.

e) Impianti realizzati dopo l'entrata in vigore della legge 46/90 (13 marzo 1990) e non soggetti all'obbligo di rilascio della dichiarazione di conformità (es. impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici non adibiti ad uso civile, impianti elettrici installati all'aperto, impianti di illuminazione pubblica, etc.)

Ricordiamo infatti che alcune tipologie di impianto non ricadono nell'ambito di applicazione della legge 46/90, la quale prevede il rilascio della dichiarazione di conformità. Ad esempio la legge non prende in considerazione gli impianti elettrici installati completamente all'aperto; prende in considerazione gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche solo negli edifici adibiti ad uso civile e quindi non nei luoghi di lavoro. Un eventuale futuro Testo Unico sull'impiantistica potrebbe sanare la situazione prevedendo l'applicazione della legge 46/90 agli impianti installati negli "edifici quali ne sia la destinazione d'uso", risolvendo così il problema per gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche. In attesa che la situazione si sistemi, l'obbligo di rilascio della dichiarazione di conformità (previsto dal DPR 462/01) si può intendere soddisfatto con una dichiarazione di esecuzione alla regola dell'arte riferita alla legge 186/68. (Circolare ISPESL)

1. Il datore di lavoro incarica un'impresa installatrice di eseguire un controllo sull'impianto;
2. L'impresa installatrice rilascia una dichiarazione di esecuzione alla regola dell'arte ai sensi della legge 186/68, unitamente ad una dichiarazione di verifica dell'impianto.

f) Impianti già denunciati e privi della dichiarazione di conformità, perché realizzati prima dell'entrata in vigore della legge 46/90 (13 marzo 1990)

In teoria si ricade nel caso a). In pratica sarebbe auspicabile che la procedura seguisse quella del caso d). Nel caso in cui l'impianto venisse ristrutturato, l'impresa installatrice al termine dei lavori rilascerebbe la dichiarazione di conformità e il datore di lavoro la invierebbe all'ISPESL e all'ASUARPA.

La scadenza delle verifiche periodiche non viene però modificata dall'invio della dichiarazione di conformità, e rimane quindi quella già stabilita in precedenza, a partire dal momento in cui l'impianto è entrato in servizio.

g) Impianti che passano, attraverso un'operazione di subentro, da un datore di lavoro ad un altro

- a) Se il nuovo datore di lavoro non ha introdotto modifiche sostanziali all'impianto, non cambia sostanzialmente nulla. L'unico obbligo del nuovo datore di lavoro è quello di comunicare all'ISPESL e all'ASL/ARPA la variazione di ragione sociale.
- b) Se il nuovo datore di lavoro introduce modifiche sostanziali all'impianto (es. cambio alimentazione da BT a MT, cambio di destinazione d'uso di un locale, etc.), oltre alla variazione di ragione sociale deve comunicare all'ISPESL e all'ASL/ARPA la modifica effettuata. In questo caso è necessario che il datore di lavoro si attivi anche per richiedere la verifica straordinaria prevista dal DPR 462/01 in caso di modifica sostanziale dell'impianto.
- c) Se il nuovo datore di lavoro sostituisce completamente l'impianto, si ricade nel caso della denuncia di un nuovo impianto.
- d) Se il vecchio datore di lavoro non aveva denunciato gli impianti, si ricade in uno dei casi esaminati precedentemente, con la differenza che ora il reato di omessa denuncia non può (o non dovrebbe) essere contestato al nuovo datore di lavoro.

7. Applicazione del DPR 462/01 alle attività estrattive a cielo aperto (cave) o in sotterraneo (miniere)

In questo caso un aiuto all'interpretazione è giunto dalla Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie, che ha risposto ad un quesito posto dall'Ufficio Prevenzione e Sicurezza della Regione Toscana, riguardo all'applicabilità del DPR 462/01 a cave e miniere.

Con una risposta datata 18 aprile 2002 si conferma sostanzialmente che l'articolo di riferimento per le verifiche periodiche nel settore minerario è il 31 del Dlgs 624/96 "Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee". Al comma 1 dell'art 31 vengono indicate le modalità di denuncia *"Il datore di lavoro, conformemente alle modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro in data 12 settembre 1959, e successive modifiche ed integrazioni, deve denunciare all'autorità di vigilanza competente, prima della loro messa in esercizio, le attrezzature e gli impianti per i quali sono previste verifiche periodiche nei citati decreti n. 547 del 1955, n. 128 del 1959 e n. 886 del 1979"*, mentre al comma 4 dello stesso art. 31 si indicano i tipi di verifica da effettuare e la loro periodicità *"Le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra, delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche omologati ai sensi dell'articolo 1 del decreto interministeriale 15 ottobre 1993, n. 519, sono condotte dall'autorità di vigilanza competente ad intervalli non superiori a 2 anni"*.

L'autorità di vigilanza competente citata al comma 4, viene esplicitata all'art. 3 del Dlgs 624/96: si tratta della Direzione generale delle miniere e dei suoi uffici periferici per quanto riguarda le attività minerarie relative a sostanze minerali di prima categoria (estratti dalle miniere come grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asphaltiche e bituminose, pietre preziose, acque minerali e termali, etc.), e delle Regioni per quanto riguarda le attività estrattive relative a sostanze minerali di seconda categoria (estratti dalle cave come materiali per costruzioni edilizie, stradali e idrauliche, quarzo, sabbie silicee, etc.). Per un elenco completo delle sostanze occorre consultare il RD 1443 del 29 luglio 1927.

Al comma 5 dell'art. 31 viene consentito che *"l'autorità di vigilanza possa avvalersi, d'intesa con il datore di lavoro, di Enti e laboratori conformi alle norme tecniche armonizzate, previamente individuate dall'autorità stessa; le spese relative sono a carico del datore di lavoro"*.

L'art. 31 fa riferimento al DM 12/09/59, gli art. 2,3,4 e i modelli A,S,C del DM sono stati abrogati, quindi le denunce non possono che effettuarsi attraverso il DPR 462/01 che ha sostituito, in un certo qual modo, il DM 12/09/59.

In conclusione si può affermare che anche le verifiche in cave e miniere vanno effettuate seguendo le procedure previste dal DPR 462/01.

8. Sanzioni previste

Dopo il 10 settembre 2003 con l'entrata in vigore del Dlgs 233/03 "Attuazione della direttiva 99/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive", occorre distinguere due situazioni sanzionatorie differenti. La prima per gli impianti di terra e dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche, per i quali ci si deve ancora rifare al DPR 547/55, e la seconda per gli impianti nei luoghi con pericolo di esplosione, per i quali il nuovo decreto ha classificato inadempienze e sanzioni differenti:

- Impianti di terra e dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche: All'art. 9 comma 2, il DPR 462/01 afferma: "I riferimenti alle disposizioni abrogate contenute in altri testi normativi si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento". Cosa si intende con questa frase abbastanza criptica? Che le sanzioni previste in caso di violazione a disposizioni contenute in articoli abrogati (art. 40 e 328 del DPR 547/55), sono applicabili in caso di inosservanza agli obblighi previsti dal DPR 462/01.

Quindi, le sanzioni applicabili in caso di omesso invio della dichiarazione di conformità per i nuovi impianti, o di mancata richiesta ed effettuazione delle verifiche periodiche, sono quelle previste al punto c) dell'art. 389 del DPR 547/55, che prevede l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da lire cinquecentomila (euro 258) a lire due milioni (euro 1033).

Trattandosi di verifiche che riguardano la materia della sicurezza ed igiene del lavoro, in caso di accertata violazione verranno applicate le procedure previste dal Dlgs 758/94 "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro".

Le sanzioni possono essere comminate da funzionari e ispettori USL, che abbiano la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria (art. 21 legge 883/78).

I verificatori degli Organismi abilitati non hanno la qualifica di UPG (e nemmeno tutti gli ispettori USL), ma in base all'art. 357 del Codice Penale, esercitando una pubblica funzione legislativa, sono a tutti gli effetti Pubblici Ufficiali (PU). I PU non possono emettere prescrizioni ai sensi del Dlgs 758/94, ma sono tenuti (art. 361 Codice Penale) a denunciare eventuali inadempienze ad un'autorità in possesso della qualifica UPG affinché questa emetta la prescrizione.

In qualsiasi modo giunga la prescrizione l'iter è il seguente:

1. L'organo di vigilanza (con qualifica UPG) emette la prescrizione, cioè il provvedimento attraverso il quale si impartisce l'ordine al datore di lavoro di rimuovere la situazione di pericolo riscontrata;
2. L'organo di vigilanza fissa un termine temporale per la regolarizzazione, tecnicamente necessario al datore di lavoro per eliminare le violazioni;
3. L'organo di vigilanza invia una copia della prescrizione al pubblico ministero e al rappresentante legale dell'ente presso il quale si è riscontrata la violazione;
4. Il pubblico ministero iscrive il contravventore nel registro degli indagati, sospendendo l'azione penale fino a che non sono scaduti i termini della prescrizione;
5. Entro sessanta giorni dalla scadenza della prescrizione l'organo di vigilanza deve verificare se è avvenuta la regolarizzazione;
6. Se la regolarizzazione è avvenuta, il datore di lavoro è ammesso a pagare una sanzione all'organo di vigilanza, pari a un quarto del massimo previsto ($1033/4 = 258$ euro); viene data comunicazione al pubblico ministero dell'avvenuto pagamento, il procedimento penale viene archiviato e il reato considerato estinto;
7. Se la regolarizzazione avviene in tempi e modi diversi da quelli previsti, il datore di lavoro può pagare una sanzione al pubblico ministero, pari a un quarto del massimo (258 euro);
8. Se la regolarizzazione non è avvenuta l'organo di vigilanza avverte il datore di lavoro e il pubblico ministero della scadenza dei termini; ci sarà un rinvio a giudizio davanti al pretore oppure il contravventore sfrutterà l'ultima via di uscita amministrativa che consiste nel versare un'oblazione ordinaria pari alla metà del massimo previsto (516 euro).

Ricordiamo che gli organi di vigilanza che possono emettere prescrizioni, oltre all'ASL, sono l'ISPESL, l'Ispettorato del Lavoro, i Nas, etc.

- Impianti in luoghi con pericolo di esplosione:
Per questo tipo di impianti il decreto 233/03, inserito come titolo VIII bis all'interno del Dlgs 626/94, introduce, per alcune precise inadempienze da parte del datore di lavoro, delle sanzioni di entità superiore rispetto a quanto previsto per le mancate verifiche sugli altri impianti. Queste sanzioni sono previste dall'art. 89, comma 2° del Dlgs 626/94 e consistono nell'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da lire tre milioni (1549 euro) a lire otto milioni (4132 euro). Riportiamo l'elenco delle violazioni che comportano ciascuna l'applicazione di queste sanzioni, inserendo anche quelle che non sono strettamente connesse con le mancate verifiche:
 - a. Il datore di lavoro non provvede affinché le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 e 21, siano sottoposte a verifica biennale come previsto dal DPR 462/01
 - b. Il datore di lavoro non provvede ad effettuare la classificazione in zone delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
 - c. Il datore di lavoro non assicura che nelle zone pericolose siano applicate le prescrizioni minime di sicurezza previste all'allegato XV-ter del Dlgs 233/03
 - d. Il datore di lavoro non effettua il coordinamento di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e non specifica nel documento sulla protezione contro le esplosioni, l'obiettivo, le misure e le modalità di detto coordinamento
 - e. Il datore di lavoro non prende provvedimenti necessari per strutturare gli ambienti di lavoro dove possano svilupparsi atmosfere esplosive pericolose, in modo da permettere di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza
 - f. Il datore di lavoro non prende provvedimenti necessari per strutturare gli ambienti di lavoro dove possano svilupparsi atmosfere esplosive pericolose, in modo da garantire un controllo durante la presenza dei lavoratori, mediante l'utilizzo di mezzi tecnici adeguati
 - g. Nel caso che la natura dell'attività non consenta di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro non fa nulla per evitare l'accensione di atmosfere esplosive
 - h. Nel caso che la natura dell'attività non consenta di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro non fa nulla per attenuare gli effetti di un'esplosione
 - i. Il datore di lavoro non predispose il documento sulla protezione contro le esplosioni (parte integrante del documento sulla valutazione dei rischi)

Per quanto riguarda chi può comminare sanzioni e qual è l'iter seguito dalla prescrizione, ci si può rifare a quanto già detto sopra per quanto riguarda gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche.

In realtà, dietro a questo meccanismo delle sanzioni c'è un'ombra incombente, che potrebbe rendere vane quelle relative a impianti di terra e protezione fulmini.

All'art. 1 comma 2 del DPR 462/01, viene affermato che con uno o più decreti saranno individuati gli impianti oggetto del DPR 462 stesso, cioè questi decreti dovranno dirci dove, a quali impianti, applicare il DPR 462. Attualmente l'unico decreto che specifica con sufficiente chiarezza qual è il campo di applicazione del DPR 462, è il Dlgs 233/03 relativo agli impianti nei luoghi con pericolo di esplosione, in vigore dal 10 settembre 2003. Per questo tipo di impianti quindi le sanzioni sono incontestabili, mentre per quanto riguarda gli impianti di terra e quelli di protezione contro le scariche atmosferiche, questi decreti non sono ancora stati emanati e quindi rimane per essi un margine di indeterminatezza nell'individuare il campo di applicazione del DPR 462/01. In attesa lo si applica a quelle tipologie di impianti individuate attraverso leggi e norme vigenti.

Ma proprio per questo cavillo, le sanzioni riguardanti le verifiche su impianti di terra e di protezione fulmini potrebbero essere contestate, adducendo il venir meno del principio di legalità.

9. Dubbi, chiarimenti interpretativi e altre situazioni

- **Installatore.** Già si sa che il verificatore di un Organismo abilitato, assume durante la verifica stessa la veste di pubblico ufficiale. Anche l'installatore, che rilasciando la dichiarazione di conformità omologa l'impianto di terra e/o l'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche si sostituisce agli Enti (ASL, ISPEL), diventa in quell'atto un pubblico ufficiale ed è quindi tenuto a segnalare ad ispettori con la qualifica di "ufficiali di polizia giudiziaria" (ispettori degli enti suddetti) eventuali inadempienze. In caso contrario potrebbe essere accusato di omessa denuncia di reato.
- **Verifica biennale o quinquennale.** Chi stabilisce se l'ambiente in cui effettuare la verifica deve sottostare ad una verifica biennale (cantiere, medico, incendio, esplosione) o quinquennale? Il datore di lavoro che se ne assume ovviamente la responsabilità.
- **Decreto sul decreto.** Il DPR 462/01 stabilisce che i luoghi oggetto del decreto stesso saranno individuati con un successivo decreto, che stabilisca con precisione quali sono i luoghi a maggior rischio in caso di incendio, i luoghi con pericolo di esplosione, etc. Al momento del decreto atteso nessuna traccia e questo lascia dubbi sulla legalità delle sanzioni.
- **Luoghi sia biennali che quinquennali.** Cosa fare nel caso in cui in un unico posto di lavoro siano presenti alcuni ambienti per i quali è prevista la verifica biennale (es. centrale termica, ambulatorio medico, etc.) e altri per i quali è prevista la verifica quinquennale? Possiamo individuare tre soluzioni. La prima è quella di non porsi il problema e seguire il decreto alla lettera: ogni due anni si effettua la verifica nell'ambiente biennale e ogni cinque anni si effettua la verifica nell'ambiente quinquennale: semplice ma forse poco razionale. La seconda soluzione potrebbe essere quella di effettuare la verifica ogni due anni per l'intero impianto, a patto che il locale che prevede il biennale sia quello a superficie prevalente, altrimenti si dovrebbe presumere che il datore di lavoro non sia molto d'accordo. Una terza soluzione, di mezzo, potrebbe essere quella di alternare, a intervalli regolari di due anni, una verifica totale dell'impianto e una verifica parziale cioè di quei soli locali che richiedono il biennale. E' vero che quest'ultima soluzione accorcia il quinquennale a quadriennale, però razionalizza gli spostamenti del verificatore e le incombenze del datore di lavoro.
- **Verificatori.** Che caratteristiche devono avere i verificatori degli Organismi abilitati? Un chiarimento del Ministero delle Attività Produttive ha stabilito più che altro chi non lo può fare. Viene escluso infatti chiunque svolga attività di consulenza, progettazione, installazione, manutenzione di impianti (anche se non è quello da verificare) e qualsiasi tecnico che collabori con studi di progettazione o imprese di installazione. Questo per garantire l'indipendenza degli Organismi abilitati. L'elenco dei verificatori viene inviato ed esaminato dal ministero delle attività produttive. Poi in sostanza viene lasciata la responsabilità alla serietà del singolo Organismo.
- **Sovrapposizione di verifiche.** Il DPR 462/01 prevede due obblighi per il datore di lavoro: quello di effettuare queste verifiche "ispettive" di cui stiamo parlando, con la cadenza stabilita, e quello di effettuare regolari manutenzioni dell'impianto che si possono tradurre anche con l'effettuazione di verifiche "manutentive" previste dalla vigente normativa CEI per quell'ambiente. Ricordiamo che la manutenzione degli impianti ai fini della sicurezza è un obbligo previsto oltre che dal DPR 462/01 (art. 4), anche dal DPR 547/55 (artt. 267 e 374) e dal Dlgs 626/94 (artt. 3 e 32). Le prime verifiche sono effettuate dall'ASL/ARPA od Organismo abilitato, le seconde da liberi professionisti. In questo modo non dovrebbero

esserci sovrapposizioni di competenze, anche se è abbastanza utopistico aspettarsi che un datore di lavoro faccia eseguire le une e le altre verifiche.

- **Sanzioni nel caso di impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del DPR 462/01 e mai denunciati.** Ci si chiede: Esiste un limite di tempo oltre il quale l'omessa denuncia cade in prescrizione, oppure è una violazione che può essere contestata sempre? Seppure non ci sia ancora un'interpretazione univoca, la tesi prevalente dovrebbe essere che l'omessa denuncia è considerato un reato permanente e che esista continuità normativa tra il "DM 12/09/59 e il DPR 462/01. In questo caso l'organo di vigilanza può contestare il reato senza limiti di tempo e il datore di lavoro commette reato fino alla denuncia. Il reato si prescrive solo dopo tre anni + trenta giorni dalla ritardata denuncia. Nel caso in cui venisse accolta invece la tesi della discontinuità tra il DM 12/09/59 e il DPR 462/01, il reato ricomincerebbe dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto (23 gennaio 2001) e si prescriverebbe quindi il 23 gennaio 2005.
- **ASL/ARPA in azienda.** Al contrario di quanto succedeva prima, l'ASL/ARPA non può presentarsi in azienda per effettuare un controllo, diciamo così, a sorpresa. Può solamente presentarsi per chiedere il verbale di verifica ed accertarsi che le scadenze siano state rispettate. L'ASL/ARPA deve essere chiamata dal datore di lavoro, che peraltro ha l'obbligo di chiamarla (o almeno l'Organismo abilitato).
- **Differenze tra ASL/ARPA e Organismo abilitato.** Chiamata dal datore di lavoro ad effettuare la verifica, l'ASL/ARPA ha facoltà di estendere la verifica all'intero ambito della sicurezza all'interno dell'azienda (se non verrà effettuato un riesame della normativa, si veda al punto seguente), mentre l'Organismo abilitato si deve limitare ad effettuare le sole verifiche previste.
- **Eventuale incompatibilità dell'ASL tra attività di verifica e di vigilanza:** Parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con un parere del 1° marzo 2004, **auspica un riesame della normativa sulle verifiche degli impianti, il famoso DPR 462/01**, al fine di adeguare la stessa ai principi posti a tutela della concorrenza. Infatti, la suddetta Autorità intravede un **conflitto di interessi da parte dell'ASL, che da una parte è chiamata ad effettuare le verifiche degli impianti e dall'altra è anche delegata ad effettuare controlli sull'effettuazione di tali verifiche.**

Meglio di tante spiegazioni valgono le chiarissime considerazioni esposte nel Parere dell'Autorità Garante: "...l'affidamento della funzione di controllore ad un soggetto, che può contemporaneamente operare sul mercato in concorrenza con altre imprese, può assumere rilevanza, sotto il profilo concorrenziale, in relazione al pericolo che ciò conferisca allo stesso soggetto un ingiustificato vantaggio.

Infatti, **nella scelta dell'impresa** cui richiedere i servizi per i quali possano essere previste successive forme obbligatorie di controllo o di certificazione, **gli utilizzatori saranno incentivati ad avvalersi del soggetto istituzionalmente preposto all'esercizio di tale funzione anziché rivolgersi alle imprese concorrenti, nella ragionevole aspettativa di preconstituirsì un rapporto privilegiato con il controllore.** Peraltro, la previsione di un siffatto duplice ruolo in capo ad un soggetto appare limitare l'efficacia stessa delle **attività di controllo** e certificazione, potendo le stesse **risultare condizionate da un potenziale conflitto di interessi e di conseguenza essere svolte non in rispetto del fondamentale requisito dell'imparzialità."**

Di seguito il testo completo del parere:

Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, Parere 1° marzo 2004

INSTALLAZIONI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA DI IMPIANTI ELETTRICI E DI IMPIANTI ELETTRICI PERICOLOSI

1. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con la presente segnalazione, effettuata ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90, intende evidenziare la situazione distorsiva della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato che deriva dalla vigente normativa in materia di verifiche periodiche relative ad installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi contenuta nel D.P.R. n. 462/2001.

In particolare, con la presente segnalazione si mette in rilievo la situazione di incompatibilità che la citata normativa è suscettibile di determinare nella misura in cui la stessa consente lo svolgimento delle attività di verifica sopra indicate alle Aziende Sanitarie Locali (di seguito ASL), cui, nel contempo, sono riservate ex lege le funzioni di vigilanza e controllo circa l'ottemperanza all'obbligo di esecuzione delle verifiche stesse.

2. Infatti, l'Autorità ha osservato che il D.P.R. n. 462/2001, con particolare riferimento agli articoli 4 e 6, entrambi rubricati "Verifiche periodiche - Soggetti abilitati", affida le attività di verifica periodica sugli impianti di cui al citato decreto alle ASL in concorrenza con le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) e gli altri eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive. Tali attività consistono in un controllo periodico dello stato degli impianti cui fa seguito un riscontro verbalizzato. L'onere di attivare i soggetti abilitati dalla legge all'effettuazione delle verifiche in questione ricade sul datore di lavoro che, sopportandone le relative spese, è tenuto ad ottemperarvi con scadenze la cui periodicità, biennale o quinquennale, varia a seconda del tipo di impianto. Il soggetto che esegue la verifica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.

3. In particolare, l'espletamento di verifiche periodiche costituisce una prestazione d'opera professionale, fornita dai soggetti abilitati dietro corrispettivo, nel rispetto delle leggi che tali verifiche rendono obbligatorie. L'attività di verifica periodica è, quindi, attività privatistica posta in essere dalla ASL in concorrenza con altre imprese private ritenute idonee e abilitate dalla legge. Diversa dall'attività di verifica periodica degli impianti oggetto della normativa in esame risulta essere, invece, l'attività di controllo e di vigilanza sugli impianti stessi affidata in via istituzionale alle ASL. Tale funzione di controllo, infatti, ha lo scopo di garantire l'effettivo rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza del lavoro e, in tale ottica, anche l'ottemperanza all'obbligo di verifica periodica degli impianti sui posti di lavoro [L'attività di vigilanza è, infatti, svolta dalle ASL (cfr. D.P.R. 24/07/1977, n. 616 e legge 23/12/1978, n. 833), nonché, per competenze specifiche, da altri organismi tra i quali l'Ispettorato del lavoro e i Vigili del fuoco.].

4. La circostanza, da ultimo evidenziata, che la ASL svolga contemporaneamente le attività di verifica e di vigilanza è suscettibile di determinare una restrizione della concorrenza. Non è conforme, infatti, ai principi posti a tutela della concorrenza la circostanza che un ente istituzionalmente preposto all'esercizio di compiti di vigilanza possa svolgere, nella stessa materia, attività di consulenza in concorrenza con altri soggetti.

5. Sul punto l'Autorità, ribadendo quanto già espresso in precedenti occasioni [Si veda, in particolare, la segnalazione dell' 11 aprile 2002 AS 235 Normative regionali istitutive delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, in Boll. 16/2002.], osserva che l'affidamento della funzione di controllore ad un soggetto, che può contemporaneamente operare sul mercato in concorrenza con altre imprese, può assumere rilevanza, sotto il profilo concorrenziale, in relazione al pericolo che ciò conferisca allo stesso soggetto un ingiustificato vantaggio. Infatti, nella scelta dell'impresa cui richiedere i servizi per i quali possano essere previste successive forme obbligatorie di controllo o di certificazione, gli utilizzatori saranno incentivati ad avvalersi del soggetto istituzionalmente preposto all'esercizio di tale funzione anziché rivolgersi alle imprese concorrenti, nella ragionevole aspettativa di preconstituirsì un rapporto privilegiato con il controllore. Peraltro, la previsione di un siffatto duplice ruolo in capo ad un soggetto appare limitare l'efficacia stessa delle attività di controllo e certificazione, potendo le stesse risultare condizionate da un potenziale conflitto di interessi e di conseguenza essere svolte non in rispetto del fondamentale requisito dell'imparzialità. Alla luce delle suddette considerazioni, l'Autorità auspica un riesame della citata normativa al fine di adeguare la stessa ai principi posti a tutela della concorrenza.

- **Dichiarazione da trasmettere.** Come sappiamo, al termine dei lavori l'installatore deve inviare la dichiarazione di conformità per omologare l'impianto. Ma quale dichiarazione? L'intera dichiarazione, cioè quella comprensiva anche degli allegati obbligatori previsti, o una versione light con la sola prima pagina? L'ISPESL, atterrita dall'arrivo di una possibile valanga cartacea, si è affrettata a specificare che è sufficiente inviare il solo frontespizio, assieme al modulo di trasmissione della dichiarazione. D'altra parte l'intera dichiarazione, che non è completa senza gli allegati, deve essere disponibile per un controllo presso l'azienda.
- **Chi deve effettuare le verifiche straordinarie in seguito ad esito negativo della verifica?** Si potrebbero prospettare le seguenti possibilità:
 - A scelta, da parte del datore di lavoro, uno dei soggetti abilitati;
 - Obbligatoriamente, su richiesta del datore di lavoro, il soggetto che ha effettuato la stessa verifica periodica con esito negativo;
 - D'ufficio, il soggetto che ha effettuato la stessa verifica periodica con esito negativo.

Probabilmente la scelta corretta è la prima, poiché anche il decreto non specifica nulla al riguardo. Un'alta questione non chiara è il significato di atto amministrativo che assume la verifica straordinaria, eseguita in seguito a modifiche sostanziali, poiché il rilascio da parte dell'impresa installatrice assume di per sé una riomologazione dell'impianto.

- **Il contenuto del verbale di verifica di un Organismo abilitato** (Circ. n. 826303 18/04/03 Ministero Attività Produttive)
 - La descrizione sommaria dei controlli e delle misure effettuate;
 - I dati relativi alle suddette misure;
 - Il nominativo del verificatore che, per conto dell'Organismo, ha effettuato la verifica.

Nel verbale dovranno inoltre essere sinteticamente indicati i seguenti elementi:

- Anno di installazione dell'impianto
 - Presenza o meno della dichiarazione di conformità ai sensi della legge 46/90
 - Presenza o meno del progetto (in relazione alla tipologia dell'impianto stesso).
- **Dubbio interpretativo: quando si valutano vecchi impianti già in servizio, cioè preesistenti alla data del 23/01/02,** nei casi c) e d) quando si invia la dichiarazione di conformità si deve anche richiedere subito la verifica periodica, poiché presumibilmente sono già trascorsi 2/5 anni dalla messa in esercizio effettiva dell'impianto, oppure la verifica non ha significato di esistere, perché il rilascio della dichiarazione di conformità presuppone che l'installatore esegua le verifiche al termine dell'impianto. La soluzione che sembra più logica è la seguente: richiedere subito la verifica periodica solo nei casi in cui non si fa eseguire un adeguamento dell'impianto dall'impresa installatrice, e quindi nel caso dell'invio dell'atto notorio (d3) e nel caso in cui già esista una dichiarazione di conformità (c1).

- **Qual è il soggetto tenuto a presentare la denuncia e a fare effettuare le verifiche?** Sembra una domanda inutile poiché è stato ribadito più volte che si tratta del datore di lavoro, ma un dubbio può sorgere: spesso chi ha lavoratori dipendenti all'interno di una struttura, non è il proprietario della struttura, ma solo l'affittuario. Ebbene cosa accade? Nulla, ribadiamo che è sempre colui che ha alle proprie dipendenze lavoratori subordinati che deve ottemperare agli obblighi del DPR 462/01, anche se utilizza solo i locali e non ne è il proprietario. Rimane l'incertezza su chi debba sobbarcarsi l'onere economico della verifica, ma questo varia da caso a caso, poiché dipende dal contratto di locazione stabilito fra proprietario e datore di lavoro.
- **E se i dipendenti sono i familiari del datore di lavoro?** In caso di aziende in cui lavorano solo familiari del datore di lavoro (la cosiddetta impresa familiare), questi non sono considerati lavoratori subordinati (ai sensi dell'art. 3 del DPR 547/55), e quindi non si applica il DPR 462/01. Questa interpretazione deriva dalla sentenza n. 212 del 3 maggio 1993 della Corte Costituzionale, la quale afferma in sostanza che visti i legami affettivi esistenti, sarebbe problematico l'incastro di obblighi e doveri sanzionati anche attraverso procedure d'ufficio, e quindi dispone la non applicabilità del DPR 547/55 alle imprese familiari. L'impresa familiare è definita dall'art. 230-bis del Codice Civile in questo modo: *"quando i familiari, e non altri soggetti prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa e non sia configurabile un diverso rapporto"*. Per familiari si intendono il coniuge, i parenti fino al terzo grado (genitori e figli, fratelli e sorelle, nonni e nipoti, zii e nipoti) e gli affini fino al secondo grado (suoceri, nuore e generi, coniuge e cognati, coniuge e nonni dell'altro coniuge). Va da sé che la sola presenza di un lavoratore subordinato esterno alla famiglia comporta l'attivazione delle procedure di denuncia degli impianti, previsto dal decreto. Ricordiamo che se i familiari prestano la propria attività in modo saltuario, o se il rapporto tra familiari è definito con una forma societaria (es. srl, snc, sas, etc.), o se il rapporto ha le caratteristiche di una società di fatto, allora non si può più parlare di impresa familiare.
- **Se in un locale, ad esempio una abitazione, lavorano dipendenti di una impresa esterna?** In questo caso non occorre effettuare la denuncia dell'impianto di terra, in quanto i lavoratori subordinati svolgono saltuariamente la loro attività. Ad esempio il dipendente dell'impresa installatrice, dell'idraulico o dell'impresa edile che svolgono lavori in un edificio di civile abitazione non presuppongono quindi l'attivarsi delle verifiche.
- **Impianto di terra comune a diverse attività.** Un locale può comprendere differenti attività che fanno capo a differenti datori di lavoro. L'omologazione e le verifiche successive devono essere richieste separatamente da ciascun datore di lavoro, in quanto se è vero che l'impianto di terra è unico, non è lo stesso per tutti gli altri dispositivi utilizzati per la protezione contro i contatti indiretti, interruttori differenziali, conduttori di protezione, equipotenziali, etc.
- **Il comune dà in concessione ad aziende private la gestione di impianti e/o locali (es. asili nido).** Ribadiamo ancora una volta che è il datore di lavoro che si deve attivare per l'effettuazione delle verifiche. In questo caso quindi è l'azienda che ha in gestione i locali che se ne deve occupare (sempre ovviamente che abbia alle proprie dipendenze dei lavoratori subordinati). Come per gli affittuari di un locale, anche qui può sorgere il dubbio su chi debba prosaicamente sborsare i soldi, e anche qui dipende dal contratto di gestione stipulato fra Ente locale e azienda privata.
- **Impianto già realizzato, in cui viene assunto il primo dipendente.** Può accadere che l'impianto sia stato realizzato in un locale utilizzato da un'impresa familiare o individuale. Al momento del ricevimento della dichiarazione di conformità da parte dell'installatore, l'utilizzatore del locale non deve denunciare l'impianto di terra (e/o scariche atmosferiche e/o esplosione). Nel momento in cui una persona viene assunta, l'utilizzatore del locale diventa

datore di lavoro e come tale, sottoposto all'obbligo di invio della dichiarazione di conformità (già posseduta da tempo) all'ISPESL e all'ASL/ARPA, entro trenta giorni dalla data di assunzione del lavoratore subordinato.

10. Ambito di applicazione

Sappiamo che il decreto si applica agli impianti elettrici di messa a terra, ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e agli impianti con pericolo di esplosione, installati in luoghi di lavoro.

Abbiamo anche detto che gli impianti soggetti all'obbligo di verifica saranno individuati attraverso l'emanazione di appositi decreti ministeriali.

Fino ad ora, l'unico di questi decreti è il Dlgs 233/03 che riguarda gli impianti nei luoghi con pericolo di esplosione. Per individuare gli impianti soggetti al DPR 462/01 per gli altri tipi di impianti (terra e fulmini), si deve continuare a fare riferimento alle disposizioni legislative vigenti.

Impianto elettrico di messa a terra

E' il sistema di protezione contro i contatti indiretti attraverso l'interruzione automatica dell'alimentazione. Una circolare ISPESL definisce la verifica dell'impianto di terra come "la verifica del sistema di protezione contro i contatti indiretti con interruzione automatica dell'alimentazione, nel significato della regola dell'arte ai sensi della legge 186/68, in particolare delle norme CEI 64-8, CEI 11-1 e delle corrispondenti norme IEC e documenti di armonizzazione europea".

Non vanno quindi denunciati gli impianti elettrici che basano la loro protezione su un differente metodo, ad esempio doppio isolamento o separazione elettrica.

Non vanno nemmeno denunciati gli impianti di terra realizzati per altri scopi come la protezione catodica o la messa a terra degli SPD.

Impianti elettrici nei cantieri

Per impianti elettrici nei "cantieri" s'intendono (ai sensi del DPR 494/96 e successive modificazioni, e della Norma CEI 64-8/7, art. 704.1) gli impianti temporanei realizzati nei cantieri destinati a:

- lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, o equipaggiamento, e lavori di trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
- lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, e lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Impianti elettrici nei locali adibiti ad uso medico

Per impianti elettrici nei "locali adibiti ad uso medico" (Norma CEI 64-8/7/V2, Sezione 710) s'intendono gli impianti installati in locali destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione dei pazienti.

Sono compresi tra questi i locali per trattamenti estetici in cui si fa uso di apparecchi elettrici per uso estetico.

Per apparecchio elettrico per uso estetico s'intende un apparecchio elettrico destinato al trattamento estetico che entra in contatto fisico o elettrico col soggetto trattato e/o trasferisce energia verso o dal soggetto trattato.

Impianti elettrici negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio

Per impianti elettrici negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio (Norma CEI 64-8/7 Sezione 751) s'intendono gli impianti installati in ambienti che presentano in caso d'incendio un rischio maggiore di quello che presentano negli ambienti ordinari.

L'individuazione degli ambienti a maggior rischio in caso d'incendio dipende da una molteplicità di parametri quali per esempio:

- densità di affollamento;
- massimo affollamento ipotizzabile;
- capacità di deflusso o di sfollamento;
- entità del danno per animali e/o cose;
- comportamento al fuoco delle strutture dell'edificio;
- presenza di materiali combustibili;
- tipo di utilizzazione dell'ambiente;
- situazione organizzativa per quanto riguarda la protezione antincendio (adeguati mezzi di segnalazione ed estinzione incendi, piano di emergenza e sfollamento, addestramento del personale, distanza del più vicino distaccamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, esistenza di Vigili del Fuoco aziendali ecc.).

Tutti questi parametri vanno valutati in base ad una più ampia valutazione dei rischi derivante dall'applicazione del Dlgs 626/94 e del DM 10/03/98.

La nuova edizione della norma CEI 64-8, ammette che, in mancanza di una valutazione preliminare effettuata in base ai parametri precedenti, tutti gli ambienti nei quali si svolgono le attività elencate nel DM 16/02/82 sono considerati ambienti a maggior rischio in caso d'incendio.

Ai fini della classificazione delle caratteristiche dell'impianto elettrico gli ambienti a maggior rischio in caso d'incendio si suddividono in:

- Ambienti a maggior rischio d'incendio per l'elevata densità di affollamento o per l'elevato tempo di sfollamento in caso di incendio o per l'elevato danno ad animali e cose.
Rientrano in questo caso strutture come ospedali, carceri, metropolitane, etc.
- Edifici con strutture portanti combustibili
Rientrano in questo caso strutture costruite interamente o quasi interamente in legno come le baite, ma non vi rientrano le strutture che hanno ad esempio solo le travi in legno.
- Ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito dei materiali infiammabili o combustibili sotto elencati, quando la classe del compartimento antincendio considerato è pari o superiore a 30.

I materiali infiammabili o combustibili considerati sono i seguenti:

- Materiali, sia allo stato di fibre o di trucioli o granulari sia allo stato di aggregati, per i quali in pratica non si considera una temperatura d'infiammabilità. Sono tali per es.: legno, carta, manufatti facilmente combustibili, lana, paglia, grassi lubrificanti, trucioli;
- Materiali aventi temperatura d'infiammabilità superiore a 40°C o alla massima temperatura ambiente e non soggetti a lavorazione, convogliamento, manipolazione o deposito con modalità da consentire loro il contatto con l'aria ambiente a temperature uguali o superiori a quella d'infiammabilità.

Luoghi con pericolo di esplosione

Fino al 9 settembre 2003 per individuare i luoghi con pericolo di esplosione si continuava a fare riferimento alle disposizioni legislative fino ad allora vigenti. Pertanto, si definivano (convenzionalmente) "luoghi con pericolo di esplosione" quelli in cui si lavoravano o si depositavano i materiali presenti nelle Tabelle A) e B) del DM 22/12/58 le quali individuavano i luoghi dove si applicavano gli artt. 329 e 331 del OPR 547/55.

A partire dal 10 settembre 2003, giorno di entrata in vigore del Dlgs 233/03, viene cambiata l'individuazione dei luoghi con pericolo di esplosione ai sensi dell'applicazione del DPR 462/01. Non deve più essere seguita una classificazione convenzionale basata su una tabella, ma occorre fare riferimento ad una classificazione effettiva dei luoghi pericolosi. Infatti il Dlgs 233/03 abroga i sopraccitati artt. 329 a) e 331 del DPR 547/55 e relative tabelle A) e B) del DM 22/12/58, per imporre la seguente situazione:

Il datore di lavoro deve denunciare all'ASL/ARPA gli impianti elettrici realizzati nelle aree classificate come zona 0 e zona 1 in caso di presenza di gas, e gli impianti elettrici realizzati nelle aree classificate come zona 20 e zona 21 in caso di presenza di polveri

Il datore di lavoro provvede affinché le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 siano sottoposte alle verifiche biennali previste dal DPR 462/01

Gli impianti nei quali la classificazione porta ad avere solo zone 2 o 22 non deve essere effettuata la denuncia degli impianti installati in quelle zone e quindi nemmeno le verifiche periodiche. La classificazione delle zone pericolose si deve effettuare facendo riferimento alla norma CEI 31-30 per quanto riguarda le atmosfere esplosive in presenza di gas e alla norma CEI 31-52 per quanto riguarda le atmosfere esplosive in presenza di polveri combustibili.

Abbiamo detto che le tabelle A) e B) del DM 22/12/58 sono state abrogate, ebbene è vero solo al 99% in quanto la voce 51 della tabella A) è stata salvata e con essa l'art. 329 b) del OPR 547/55. Il motivo è che la voce 51 si riferisce ai luoghi di lavoro nei quali vengono prodotte, lavorate o depositate materie esplosive considerate tali dal regolamento al T.U. delle leggi di pubblica sicurezza RD 6 maggio 1940 n. 635. Si tratta di quegli impianti nei quali il pericolo di esplosione nasce proprio dalla presenza di sostanze come dinamite, tritolo, etc. che non hanno la necessità del comburente per esplodere, ma solo di un innesco. Per questi tipi di impianti le cose rimangono come prima anche sotto l'aspetto sanzionatorio rimanendo agganciati al Dlgs 758/94

Installazioni e dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche

Per individuare le attività in cui emerge il problema della protezione dalle scariche atmosferiche si mantengono i riferimenti legislativi vigenti che non sono stati abrogati. Pertanto, si dovrà fare riferimento agli articoli 38 e 39 del DPR 547/55.

L'art. 40 (abrogato) si occupava della protezione contro le fulminazioni dirette su edifici e strutture e in attesa dei decreti annunciati si continua in questo modo. In sostanza la verifica non riguarda la protezione contro le sovratensioni (SPD), ma solo i dispositivi parafulmini (LPS).

Il decreto quindi si occupa di strutture di due tipi:

Edifici e impianti in cui si svolgono attività comprese nelle tabelle A o B del DM 689/59 (art. 38 a) del DPR 547/55) oppure camini industriali che, in relazione all'ubicazione e all'altezza, possano costituire un pericolo (art. 38 b) del DPR 547/55);

Strutture metalliche all'aperto di notevoli dimensioni come ponteggi, gru, recipienti, serbatoi, i quali devono essere elettricamente collegati a terra in modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche (art. 39 del DPR 547/55).

Nel caso in cui, dall'analisi del rischio di fulminazione delle strutture previste dall'art. 38 comma a) e b) DPR 547/55, risulti che la struttura è autoprotetta, e pertanto non sia stato realizzato un impianto di captazione, non potrà esistere di conseguenza alcuna dichiarazione di conformità.

In tal caso, il datore di lavoro si limiterà a conservare ed esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, la relazione tecnica da cui risulti la condizione di "struttura autoprotetta".

Per le strutture metalliche previste dall'art. 39 del DPR 547/55, nei casi particolari in cui la struttura non sia valutabile a priori "di notevoli dimensioni" il verificatore può richiedere al datore di lavoro una relazione tecnica con una valutazione del rischio che dimostri che la frequenza di fulminazione diretta sulla struttura (N_d) è inferiore alla frequenza tollerabile (N_a). Si veda Norma CEI 81-1 art. 1.2.4 e Norma CEI 81-4.

VERIGO S.A.S

Ultima modifica: 20/04/2004

Per informazioni: verigo@verigo.it